



**ALLEGATO A alla Dgr n. 1719 del 29 settembre 2014**

pag. 1/3

ACCORDO DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE EX ART. 15 L. 241/1990

TRA

la Regione del Veneto, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, rappresentata dal Dott. ...., nato a ..... il ....., il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Direttore *pro tempore* della Sezione Sede di Bruxelles, ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. del ;

E

Veneto Lavoro, con sede in Mestre-Venezia via cà Marcello, 67/b, codice fiscale 03180130274, rappresentato dal Sig. ...., nato a ..... il ....., il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Direttore;

PREMESSO CHE

La Sezione Sede di Bruxelles da tempo mantiene relazioni con l'ente Veneto Lavoro confrontandosi sulle tematiche della mobilità internazionale e del mercato del lavoro, in particolare sulla disoccupazione giovanile.

Il Veneto si pone all'avanguardia rispetto alla centralità che la dimensione locale assume nelle dinamiche globali della mobilità umana e la Sezione Sede di Bruxelles supporta questa eccellenza promuovendo nuove progettualità che fanno tesoro delle esperienze positive del lavoro svolto alla luce delle opportunità offerte dall'Europa.

Regione del Veneto e Veneto Lavoro, al fine valorizzare e potenziare il lavoro delle proprie strutture hanno, con DGR 1402 del 06/08/2013, attivato presso la Sezione regionale Sede di Bruxelles un Desk volto a rafforzare la propria partecipazione ai Network Europei per il Lavoro (gestione dei partenariati ed assistenza tecnica sulle politiche del mercato del lavoro transnazionale), della mobilità internazionale del lavoro e a fornire servizi di progettazione e gestionali ad altri organismi regionali titolari di propri progetti.

L'Accordo di Collaborazione Istituzionale siglato in data 28/08/2013 n. 29010 di Repertorio viene a scadere il 31 agosto 2014, e che, al fine di garantire le sinergie operative tra Regione del Veneto e Veneto Lavoro negli ambiti di lavoro sopra indicati, si ritiene opportuno rinnovare i contenuti del citato Accordo anche per il periodo 01/09/2014 – 30/11/2015.

La Regione del Veneto parteciperà alle spese del Desk avvalendosi, per la durata dell'accordo, delle risorse e della competenze che Veneto Lavoro metterà a tal fine a disposizione.

CONSIDERATO CHE

la collaborazione tra la Regione del Veneto, Sezione Sede di Bruxelles, e Veneto Lavoro nell'espletamento delle attività di cui sopra può assicurare un uso più efficace ed efficiente delle risorse pubbliche ed il raggiungimento di migliori e maggiori risultati;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**  
si conviene e si stipula quanto segue

**ART. 1 – PREMESSE.**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.

**ART. 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO.**

2.1) Veneto Lavoro e Regione del Veneto – Sezione Sede di Bruxelles si impegnano a collaborare per lo svolgimento delle seguenti attività:

- partecipazione a network europei sulle tematiche del lavoro;
- supporto al sistema veneto nel campo della progettazione europea con focus specifico nella tematica del lavoro e della disoccupazione giovanile;
- relazioni con le strutture tecniche delle Istituzioni Europee quali la Commissione Europea, il Comitato delle Regioni ed altre Organizzazioni Internazionali sulle tematiche sopra indicate;
- partecipazione ai bandi di gara UE d'interesse delle strutture regionali nel settore della mobilità internazionale.

2.2) Il presente Accordo acquista efficacia dalla reciproca comunicazione, che deve avvenire entro dieci giorni dalla stipula, a mezzo PEC, del nominativo del “Responsabile per l’attuazione e vigilanza dell’Accordo”, da parte della Regione Veneto – Sezione Sede di Bruxelles, e del “Referente di Veneto Lavoro per l’Accordo”.

**ART. 3 –DESK VENETO LAVORO.**

3.1) Veneto Lavoro individuerà, nell’ambito del proprio personale, la risorsa idonea a svolgere le attività afferenti al Desk e ne sosterrà integralmente i costi relativi agli emolumenti previsti dal contratto di lavoro.

3.2) La Regione del Veneto contribuirà nel limite di €29.000,00 (ventinovemila/00), ai soli costi derivanti dalla corresponsione da parte di Veneto Lavoro dei *per diem* riconosciuti alla risorsa di cui al punto 3.1) a titolo di rimborsi forfetari per le spese di soggiorno a Bruxelles oltre che alle spese di missioni che dovessero essere autorizzate dalla Sezione Sede di Bruxelles.

3.3) La Regione del Veneto metterà inoltre a disposizione della risorsa di Veneto Lavoro una postazione attrezzata all’interno della Sede Regionale sita a Bruxelles in Avenue de Tervuren 67.

3.4) La somma di €29.000,00 verrà destinata da Veneto Lavoro, quanto a €22.500,00 per erogazione dei *per diem* e quanto a €6.500,00 per le spese di missione che dovessero essere autorizzate dalla Sezione Sede di Bruxelles.

3.5) L’importo di € 29.000,00 verrà corrisposto dalla Regione del Veneto, Sezione Sede di Bruxelles, all’Ente Veneto Lavoro con le seguenti modalità:

- a) un primo versamento entro il 28 febbraio 2015, su presentazione del rendiconto delle spese sostenute;
- b) un secondo versamento entro il 30 settembre 2015, su presentazione del rendiconto delle spese sostenute;
- c) saldo entro il 28 febbraio 2016 su presentazione del rendiconto finale delle spese sostenute relativamente alle attività di cui all’art. 2.

La liquidazione dei rendiconti spese a favore di Veneto Lavoro è effettuata previo visto per congruità apposto dal Responsabile di cui all'art. 2, paragrafo 2.2.

3.6) Le attività di cui all'art. 2 non sono soggette ad IVA in quanto afferenti a costi rimborsati dalla Regione del Veneto che non integrano gli estremi di attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 4, D.P.R. n. 633/72.

3.7) La presente convenzione non è soggetta a imposta di registro in quanto trattasi di meri rimborsi di costi già sostenuti direttamente da Veneto Lavoro.

**ART. 4 – DURATA**

La Regione del Veneto e Veneto Lavoro concordano che le attività del Desk decorrano dal 01 settembre 2014 con scadenza al 30 novembre 2015.

Il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

**REGIONE del VENETO**

Il Direttore *pro tempore* della Sezione Sede di  
Bruxelles

**VENETO LAVORO**

Il Direttore

.....